



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

Via Penna Luce, 27 – Loc. Punta Penna – 66054 – VASTO (CH) - Telefono 0873/310340 - Fax 0873/310322
E – mail: ucvasto@mit.gov.it - P.E.C.: cp-vasto@pec.mit.gov.it - U.R.L.: www.guardiacostiera.gov.it/vasto

ORDINANZA N° 04/2018

TABELLE DI ARMAMENTO PER LE UNITÀ DA PESCA

Il Tenente di Vascello (CP) Cosimo ROTOLO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vasto,

VISTA: la tabella di armamento approvata con Ordinanza n.04/1993 in data 09/02/1993, con la quale si determina la composizione minima dell'equipaggio a bordo delle unità adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata;

VISTO: il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, convertito con modificazioni nella Legge 11 marzo 2006 n°81, che all'art.5-ter modifica, altresì, elevandoli da 60 T.S.L. a 100 G.T., i limiti di abilitazione fissati dagli artt. 261 e 273 del Regolamento del Codice della Navigazione relativamente ai titoli professionali marittimi di "Capo Barca per la Pesca Costiera" e "Motorista Abilitato";

VISTA: la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Titolo Personale Marittimo - Serie "Tabelle di armamento" n°001 del 20.10.2010 punto 2 lettera c) "Determinazione delle tabelle di armamento da parte delle Autorità Competenti";

VISTO: il foglio prot. n°385 in data 16.01.2018 con il quale è stato richiesto alle associazioni di categoria di partecipare ad una riunione in data 07.02.2018 o di presentare, entro tale data, eventuali motivi ostativi alla novella tabella;

TENUTO CONTO: che in data 07.02.2018 nessuna delle associazioni di categoria si è presentata alla riunione né ha presentato proprie indicazioni per iscritto;

RITENUTO: necessario armonizzare la predetta tabella di armamento alle novelle disposizioni di legge specificando, altresì, le qualifiche e i titoli professionali necessari;

VISTI: gli artt. 317 e 1221 del Codice della Navigazione e 426 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

È approvata la novella tabella di armamento allegata alla presente ordinanza che diviene obbligatoria per le unità adibite alla pesca "COSTIERA LOCALE" e "COSTIERA RAVVICINATA", operanti nelle acque di questo Circondario Marittimo.

Articolo 2

Copia della tabella deve essere allegata al ruolino di equipaggio ed essere esibita alle Autorità competenti nel corso di eventuali controlli.

Articolo 3

Alle unità da pesca, di cui l'equipaggio non sia composto in conformità al precedente art.1, non verranno concesse le spedizioni.

Articolo 4

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto costituisca più grave reato, ai sensi degli art.1221 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 5

L'Ordinanza n°04/1993 in data 02/09/1993 di questo Ufficio Circondariale Marittimo è abrogata.

Articolo 6

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, agli albi dei Comuni rivieraschi e l'inclusione nella pagina web dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vasto.

Vasto, lì 07 febbraio 2018

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Cosimo ROTOLO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – VASTO

**TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER LE UNITA' NAVALI ABILITATE
ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA COSTIERA LOCALE E RAVVICINATA**

LIMITE DI STAZZA IN T.S.L.	COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO	TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI
Fino a 3,00 T.S.L. <i>Vedi nota 1</i>	<i>Per unità removeliche:</i> N.1 Comandante	- Conduttore Pesca Locale; - Marinaio Motorista.
	<i>Per unità a motore:</i> N.1 Comandante N.1 Motorista oppure N.1 Comandante e Motorista <i>Vedi nota 2</i>	
Da 3,01 T.S.L. Fino a 30,00 T.S.L.	N.1 Comandante N.1 Motorista Oppure N.1 Comandante e Motorista N.1 Mozzo <i>Vedi nota 2</i>	Da 3,01 T.S.L. fino a 25,00 T.S.L. - Conduttore Pesca Locale; - Marinaio Motorista. Da 25,01 T.S.L. fino a 30,00 T.S.L. - Capo Barca per la pesca costiera; - Motorista abilitato.
Da 30,01 T.S.L. Fino a 60,00 T.S.L.	N.1 Comandante N.1 Motorista N.1 Mozzo oppure N.1 Comandante e Motorista N.2 Mozzo <i>Vedi nota 2</i>	Fino a 100,00 GT - Capo Barca per la pesca costiera; - Motorista abilitato. Oltre 100,01 GT - Marinaio autorizzato alla pesca; - Meccanico Navale di 2 ^a classe per motonavi.
Da 60,01 T.S.L. Fino a 100,00 T.S.L.	N.1 Comandante N.1 Motorista N.2 Mozzo oppure N.1 Comandante e Motorista N.1 Marinaio N.2 Mozzo <i>Vedi nota 2</i>	
Da 100,01 T.S.L.	N.1 Comandante N.1 Motorista N.1 Marinaio N.2 Mozzo	- Marinaio autorizzato alla pesca; - Meccanico Navale di 2 ^a classe per motonavi.

NOTA (1): fino a 5,00 t.s.l. per unità che effettuano pesca con attrezzi da posta, purché il marittimo sia in possesso di doppio titolo di coperta e di macchina e purché l'unità sia dotata di comandi centralizzati.

NOTA (2): Sulle unità fino a 100 GT il Comandante che sia in possesso di idoneo titolo professionale di macchina può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Cosimo ROTOLO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93